

CONVENZIONE

Progetto “Enabling the potential of the unexplored: exploiting tailored microbial consortia to enhance environmental, societal and economic sustainability and resilience of Italian agro-ecosystems - Micro4Life”

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, nel proseguo denominato “CNR-IPSP”, con sede in Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino (TO), C.F. 80054330586 e P. IVA 02118311006, rappresentato dal direttore dott. Mauro Centritto, domiciliato per la carica presso l’Istituto medesimo;

di seguito, “il Capofila”,

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia, nel proseguo denominato “CREA”, con sede legale in Via della Navicella 2, 00184 Roma, C.F. 97231970589 e P.IVA 08183101008, rappresentato da Riccardo Velasco, Procuratore del Rappresentante Legale secondo giusta procura registrata a Roma il 26 aprile 2021 al n. 11527 Serie 1/T, rep. 4.885, domiciliato per la carica presso il Centro medesimo;

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DISSTE), nel proseguo denominata “UPO”, con sede legale in via Duomo, 6 – 13100 Vercelli, CF 94021400026 e P.IVA 01943490027, rappresentata dal Rettore, prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Università medesima;

L’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Agraria, nel proseguo denominata “USS”, con sede legale in Sassari, piazza Università 21, CF e P.IVA 00196350904, rappresentata dal Legale Rappresentante Prof. Gavino Mariotti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Università medesima.

di seguito congiuntamente “i Partner” e, unitamente alla Capofila, le “Parti”;

premesse che:

- a. il Progetto “AGER - Agroalimentare e ricerca-3” (di seguito, “Progetto AGER 3”) è un’iniziativa promossa e sostenuta da Fondazione Cariplo, Fondazione CRC, Fondazione Cariparma, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Perugia, Fondazione Tercas, Fondazione Friuli, Fondazione con il Sud, Fondazione MPS e Fondazione di Sardegna (di seguito le “Fondazioni”), costituendo a tal fine un’Associazione temporanea di scopo;
- b. Nell’ambito del Progetto AGER 3, le Fondazioni hanno promosso il bando “Dal suolo al campo-approcci multidisciplinari per migliorare l’adattamento delle colture al cambiamento climatico” (di seguito il “Bando”);
- c. Il CNR-IPSP - in qualità di Capofila di un raggruppamento costituito, oltre che da sé, da CREA, UPO e USS, ha presentato in adesione al Bando in nome proprio e quale rappresentante delle menzionate istituzioni, il progetto di ricerca *“Enabling the potential of the unexplored: exploiting tailored microbial consortia to enhance environmental, societal and economic sustainability and resilience of Italian agro-ecosystems - Micro4Life ”*;
- d. il Comitato di gestione del Progetto AGER 3, all’esito dell’esame della menzionata domanda, ha positivamente valutato il piano di lavoro proposto a fronte del quale i competenti organi delle Fondazioni hanno approvato la concessione di un contributo di € 800000,00 (di seguito, il “Contributo”) a sostegno del Progetto, segnalando la necessità di provvedere alla rimodulazione del budget, quale condizione per la concessione del Contributo;
- e. il Capofila ha quindi presentato alla Fondazione, nei termini di cui all’allegato A, il piano esecutivo del Progetto di cui alla lettera c ridefinito (di seguito “Piano Esecutivo”), che è stato ritenuto adeguato e congruo;
- f. il CNR-IPSP, in virtù dei poteri conferitigli dai Partner ai fini della partecipazione al menzionato bando, sottoscriverà con la Fondazione Cariplo, quale capofila dell’Associazione Temporanea di Scopo del Progetto AGER, una convenzione per la disciplina dei termini, delle condizioni e delle modalità di realizzazione del Progetto e di pagamento del Contributo;

- g. con il presente atto (di seguito “Convenzione”), i Partner intendo disciplinare i rapporti interni in relazione ai diversi aspetti connessi alla realizzazione del Progetto;

si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSA E ALLEGATI

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Capofila e i Partner relativi al Progetto.
2. I Partner conferiscono al Capofila, che accetta, l’incarico di rappresentarli in tutti i rapporti relativi alla realizzazione del Progetto, ivi compreso il pagamento del Contributo e la stipula della convenzione di cui alla lettera f delle premesse, o comunque riconducibili alla presente Convenzione.
3. In relazione a quanto sopra e a tutto quanto attinente alla presente Convenzione, le Parti indicano i seguenti referenti scientifici, impegnandosi a fornire tempestiva comunicazione in caso di variazione dei soggetti individuati:
 - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, Referente Scientifico dott.ssa Raffaella Maria Balestrini
 - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia, Referente Scientifico dott. Luca Nerva
 - Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”- Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DISSTE), Referente Scientifico prof. Giampiero Valè
 - Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Agraria, Referente Scientifico prof. Giovanni Garau

ARTICOLO 3 - DOVERI DELLE PARTI

1. Le Parti si impegnano:
 - a) a collaborare con correttezza e buona fede per la proficua realizzazione del Progetto;

- b) alla realizzazione del Progetto secondo le modalità e la tempistica indicate nel Piano Esecutivo, eseguendo le prestazioni di propria competenza in totale autonomia gestionale e operativa, con propria responsabilità in ordine alla realizzazione delle attività affidate e alla relativa gestione amministrativa, contabile e fiscale;
- c) a concludere gli eventuali ulteriori accordi necessari per assicurare la corretta esecuzione del Progetto; tali accordi non potranno comunque essere in conflitto con quanto stabilito dalla presente Convenzione.

2. I Partner si impegnano:

- a) a trasmettere al Capofila i rapporti scientifici e gli altri documenti di rendicontazione del Progetto nonché tutto quanto dovesse a tal fine rendersi necessario, predisposti secondo le linee guida indicate nell'ambito del Progetto AGER 3, funzionali alla liquidazione del Contributo e per lo svolgimento delle attività di monitoraggio;
- b) a prendere parte, qualora richiesto dal Capofila, ad eventuali riunioni di supervisione, monitoraggio e controllo del Progetto;
- c) a comunicare tempestivamente al Capofila ogni evento e accadimento rilevante, secondo correttezza e buona fede, ai fini della realizzazione del Progetto e del pagamento del Contributo;
- d) al fine di consentire i controlli di cui al successivo art. 7, a mettere a disposizione qualsiasi dato o informazione richiesti.

3. Il Capofila si impegna a:

- a) gestire, in nome proprio e dei Partner, tutti i rapporti con la Fondazione Cariplo, con i Partner di AGER3 e con ogni altro soggetto riconducibile al Progetto;
- b) curare il coordinamento generale del Progetto e dei rapporti finanziari con i Partner e con la Fondazione Cariplo;
- c) predisporre, sulla base della documentazione ricevuta da ciascun Partner, e trasmettere alla Fondazione Cariplo le rendicontazioni tecniche e finanziarie delle attività relative al Progetto;
- d) incassare dalla Fondazione Cariplo i pagamenti del Contributo e trasferire tempestivamente ai Partner le quote di rispettiva spettanza;

- e) verificare la adeguatezza della rendicontazione delle attività svolte fornita dai Partner fino alla completa realizzazione del Progetto;
- f) informare tempestivamente i Partner dei provvedimenti adottati dalla Fondazione Cariplo relativi alla realizzazione del Progetto e al pagamento del Contributo;
- g) rendere noto ai Partner il contenuto e i termini della convenzione che sarà stipulata con Fondazione Cariplo in virtù della delega conferita.

ARTICOLO 4 – CONTRIBUTO

1. A fronte della realizzazione del Progetto e del sostenimento delle relative spese, previa opportuna rendicontazione, il Capofila riceverà il Contributo di euro 800000,00.
2. Il Contributo:
 - a) dovrà essere destinato esclusivamente alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività del Progetto;
 - b) non potrà essere destinato alla copertura, totale o parziale, di costi per attività già finanziate da altri programmi di qualsiasi natura, pubblici o privati;
 - c) non potrà, in ogni caso, costituire un profitto.
3. Rimane inteso che le Parti concorrono alla ripartizione del Contributo per le quote indicate nel Piano Esecutivo.
4. Le Parti danno atto che:
 - a) le tempistiche e le modalità di erogazione del Contributo al Capofila e tramite essa, ai Partner saranno disciplinate dalla convenzione di cui alla lettera f delle Premesse, i cui termini il Capofila avrà cura di comunicare tempestivamente ai Partner;
 - b) i pagamenti delle quote di Contributo spettanti a ciascun Partner avverranno in coerenza con le tempistiche e modalità di cui sopra;
 - c) è facoltà della Fondazione Cariplo consentire eventuali variazioni al Piano Esecutivo nella misura massima del 15% dei costi totali di pertinenza di ciascun Partner se coerenti con i massimali previsti dal Bando; le relative richieste devono essere motivate e documentate e trasmesse al Capofila, la quale provvede al loro inoltro alla Fondazione Cariplo, e si intendono accolte ove quest'ultima non comunichi al Capofila espresso diniego entro trenta giorni dal loro ricevimento.

5. I Partner trasmetteranno al Capofila le rendicontazioni con congruo anticipo rispetto alle scadenze per il pagamento degli acconti e del saldo previste nella convenzione tra la Fondazione Cariplo e il Capofila di cui al punto f delle premesse; nel caso di ritardo di alcuno dei Partner, il Capofila inoltrerà richiesta di pagamento limitatamente alle quote di spettanza dei Partner che abbiano tempestivamente adempiuto agli obblighi di rendicontazione.
6. Il Capofila accrediterà a ciascun Partner la quota di Contributo di rispettiva spettanza entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento degli importi; i Partner comunicheranno al Capofila, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, le coordinate bancarie dei conti ove effettuare gli accrediti delle quote del Contributo.
7. Al termine della realizzazione del Progetto, le Parti si impegnano a restituire quanto indebitamente percepito qualora risulti che le somme già erogate siano superiori rispetto alle spese rendicontate e accettate.

ARTICOLO 5 – VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI E DELLE RENDICONTAZIONI FINANZIARIE

1. Il Capofila valuta il contenuto delle relazioni e delle rendicontazioni trasmesse dai Partner.
2. Tali relazioni e rendicontazioni si intendono approvate dal Capofila, ai soli fini dell'invio alla Fondazione Cariplo delle richieste di erogazione del Contributo, qualora il Capofila medesimo, entro 40 giorni dal loro ricevimento, non formuli rilievi o richieste di chiarimento.
3. Qualora il Capofila riscontri delle difformità rispetto a quanto previsto dal Piano Esecutivo, provvede a comunicare quanto rilevato al Partner competente, richiedendo di attuare adeguate misure correttive, e alla Fondazione Cariplo.
4. Rimane inteso che il Capofila non potrà in alcun modo ritenersi responsabile della veridicità di quanto dichiarato dai Partner in sede di rendicontazione.

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a rendicontazione i costi direttamente sostenuti per la realizzazione del Progetto. Per i requisiti di eleggibilità dei costi e l'indicazione delle spese inammissibili, si

rimanda al documento pubblicato unitamente al bando e denominato "Guida alla rendicontazione AGER 3 - Giugno 2022" che le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare.

ARTICOLO 7 – CERTIFICAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI

1. Le spese sostenute per la realizzazione del Progetto saranno sottoposte a procedura di verifica, finalizzata al rilascio della certificazione, da parte di un qualificato operatore professionale, individuato e incaricato dalla Fondazione Cariplo, senza alcun onere in capo alle Parti, secondo la tempistica comunicata dalla Fondazione Cariplo medesima al Capofila.
2. La certificazione dei costi sostenuti non solleva i Partner dalle responsabilità individuate dalla presente Convenzione e non limita i diritti di monitoraggio e controllo in capo al Capofila.
3. Per quanto qui non dettagliato con riferimento alle procedure di verifica, si fa espresso richiamo al documento pubblicato unitamente al Bando e denominato "Guida alla rendicontazione AGER 3 Giugno 2022".

ARTICOLO 8 – DURATA

1. il Progetto avrà inizio dal 01/11/2023 e la presente Convenzione sarà efficace a partire da tale data.
2. La presente Convenzione avrà efficacia sino al termine del secondo anno successivo alla completa realizzazione del Progetto, accertata congiuntamente dalle Fondazione Cariplo e dal Capofila anche all'esito di eventuali proroghe disposte ai sensi del successivo comma 3.
3. Ciascun Partner può segnalare al Capofila, almeno sei mesi prima del termine per la realizzazione del Progetto, la ricorrenza di documentate e improrogabili esigenze di proroga di tale termine; il Capofila, ove condivide le esigenze rappresentate, ne darà notizia a tutti gli altri Partner e inoltrerà alla Fondazione Cariplo richiesta di proroga, della durata massima di dodici mesi.

ARTICOLO 9 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI

1. Le Parti danno atto di avere raggiunto, nei termini di cui all'allegato B, un accordo per lo sfruttamento, la valorizzazione e la tutela della proprietà intellettuale dei risultati derivanti dalle attività svolte per la realizzazione del Progetto, nel rispetto del successivo articolo 10.

ARTICOLO 10 – PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE

1. Le Parti si impegnano, per tutta la durata del Progetto, ad adottare le misure necessarie per assicurare una adeguata pubblicità al Progetto medesimo, anche attraverso il supporto della Fondazione Cariplo o dei soggetti da essa delegati.
2. In particolare, le Parti si impegnano:
 - a) a diffondere i risultati e i dati ottenuti nell'ambito del Progetto nelle migliori riviste *peer-reviewed* (anche in modalità *Open Access*), in presentazioni e poster a congressi, *workshops*, seminari, in materiali didattici, tesi di dottorato, monografie, brevetti, etc., in grado di darne la più ampia visibilità, sia nel contesto nazionale che internazionale, e di incrementarne la fruizione; il tutto nel rispetto del "Piano di dialogo con la società civile" riportato nel Progetto e con il supporto del referente della comunicazione indicato da AGER 3;
 - b) ad adottare le misure necessarie per assicurare una adeguata pubblicità del Contributo, facendo riferimento allo stesso, in tutte le sedi in cui i risultati siano presentati, in particolare:
 - i. ad apporre nel campo "*Acknowledgements*" di tutte le pubblicazioni scientifiche la seguente dicitura: "*This work has been supported by AGER 3 Project, grant n° 2022-2903*";
 - ii. ad inserire nei poster, nelle locandine dei congressi, *workshop* o seminari o in altro materiale divulgativo/informativo (es. *brochure*, manifesti) il logo di AGER 3, riprodotto secondo le specifiche fornite da AGER;
 - c) a segnalare al Capofila - che provvederà ad informare tempestivamente Fondazione Cariplo - dell'avvio e dell'andamento di eventuali procedure di tutela e valorizzazione dei ritrovati mediante deposito e sfruttamento di brevetti; in tal caso le Parti provvederanno inoltre:

- i. a perseguire, nelle varie fasi di sfruttamento dei brevetti, finalità e mezzi che non siano in contrasto con i principi per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo così come declinati nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali;
 - ii. ad assicurare che le eventuali somme ricavate dalla valorizzazione economica dei risultati del Progetto, nel rispetto delle norme e delle procure in uso presso gli enti interessati, saranno destinate al sostegno finanziario di studi e ricerche o ad attività di valorizzazione degli stessi.
3. Le Parti si impegnano a partecipare agli eventi organizzati nell’ambito del Progetto AGER per la disseminazione dei risultati e la comunicazione delle attività del Progetto.
4. La disseminazione dei risultati eventualmente oggetto di protezione brevettuale o di altro diritto di privativa saranno soggetti all’applicazione di quanto riportato nell’allegato B della presente Convenzione.

ARTICOLO 11 – PRIVACY E RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, GDPR 679/2016.
2. Tutti i dati tecnici relativi al Progetto saranno ritenuti rigorosamente riservati; potrà essere liberamente divulgato solo il tema generale del Progetto, previa informativa alle altre Parti. Tutti i dati e i risultati del Progetto potranno essere divulgati solo previo accordo tra le Parti.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, i Partner sono tenuti a fornire, su richiesta del Capofila, i dati necessari per il monitoraggio tecnico e amministrativo del Progetto.
4. Tali dati possono essere richiesti e debbono essere conservati dai Partner per tutta la durata del Progetto e comunque fino a cinque anni dopo l’accertamento della sua realizzazione.

ARTICOLO 12 – COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto dalle Parti presso i rispettivi indirizzi sotto riportati:

Partner	Persona di riferimento per le comunicazioni di carattere amministrativo	Indirizzi PEC e PE	Persona di riferimento per le comunicazioni di carattere scientifico	Indirizzi PE
CNR	Concetta Mottura	concetta.mottura@ips.cnr.it	Dott.sa Raffaella Maria Balestrini	raffaella.balestrini@ips.cnr.it
CREA	Paola Cedarmas	paola.cedarmas@crea.gov.it	Dott. Luca Nerva	luca.nerva@crea.gov.it
UPO	Alessandra Fornarelli	ricerca.polovercelli@uniupo.it ; disste@pec.uniupo.it	Prof. Giampiero Valè	giampiero.vale@uniupo.it
USS	Maria Paola Masu	mpmasu@uniss.it	Prof. Giovanni Garau	ggarau@uniss.it

ARTICOLO 16 - MISCELLANEA

1. Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto sottoscritto da tutte le Parti.
2. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni previsti.
3. Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni della presente Convenzione siano invalide o inefficaci per qualsivoglia ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l'efficacia degli altri termini, clausole e condizioni e il termine, clausola o condizione giudicato invalido dovrà ritenersi espunto dallo stesso. Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni dalle Parti.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante
Il Direttore
Dott. Mauro Centritto

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria
Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia
Il Direttore
Dott. Riccardo Velasco

Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica
Il Rettore
Prof. Gian Carlo Avanzi

Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Agraria
Il Rettore
Prof. Gavino Mariotti

Allegati:

A) Piano esecutivo di progetto (*Project presentation form* rivisto)

B) Accordo di proprietà e sfruttamento dei risultati

ALLEGATO B

Accordo sulla proprietà e lo sfruttamento dei risultati del Progetto

TRA

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, nel proseguo denominato “CNR-IPSP”, con sede legale in Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino (TO), C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato dal Direttore dott. Mauro Centritto, domiciliato per la carica presso l’Istituto medesimo;

di seguito, “il Capofila”,

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia, nel proseguo denominato “CREA”, con sede legale in Via della Navicella 2, 00184 Roma, CF 97231970589 e P.IVA 08183101008, rappresentato dal dr. Riccardo Velasco, Procuratore del Rappresentante Legale secondo giusta procura registrata a Roma il 26 aprile 2021 al n. 11527 Serie 1/T, rep. 4.885, domiciliato per la carica presso il Centro medesimo;

L’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” - Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica (DISSTE)”, nel proseguo denominata “UPO”, con sede legale in via Duomo, 6 - 13100 Vercelli, CF 94021400026 e P.IVA 01943490027, rappresentata dal Rettore, prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Università medesima

L’Università degli Studi di Sassari - Dipartimento di Agraria, nel proseguo denominata “USS”, con sede legale in Sassari, piazza Università 21, CF e P.IVA 00196350904, rappresentata dal Legale Rappresentante Prof. Gavino Mariotti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Università medesima.

di seguito collettivamente e genericamente indicati anche quali “Parti” e singolarmente come “Parte”.

VISTO

Il progetto di ricerca e sviluppo denominato *“Enabling the potential of the unexplored: exploiting tailored microbial consortia to enhance environmental, societal and economic sustainability and resilience of Italian agro-ecosystems - Micro4Life”* (nel seguito anche “Progetto”), presentato dalle Parti nel Bando promosso nell’ambito del Progetto AGER 3 “Dal suolo al campo”;

CONSIDERATO

Che il Comitato di gestione del Progetto AGER 3 ha positivamente valutato il piano di lavoro proposto a fronte del quale i competenti organi delle Fondazioni partner hanno approvato la concessione di un contributo a sostegno della realizzazione del Progetto;

PRESO ATTO

Che per la realizzazione del Progetto risulta necessario stipulare uno specifico accordo tra le Parti, partner del Progetto, per regolare le modalità di gestione dei relativi risultati, in relazione alla riservatezza, alla tutela e alla valorizzazione economica, nonché alla divulgazione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento (nel seguito anche Accordo), parte integrante e sostanziale dell’Accordo di Collaborazione come nel seguito definito, i termini elencati nel presente Art. 1 assumono il significato ad essi attribuito e riportato nel seguito:

1. Accordo di Collaborazione – si intende la Convenzione sottoscritta dalla Capofila e dai Partner per la realizzazione del Progetto e l’erogazione del relativo Contributo e di cui il presente Accordo costituisce parte integrante e sostanziale, quale Allegato B.;
2. Conoscenze Preesistenti – le informazioni e i diritti di proprietà intellettuale in possesso dei Partner prima della stipula del presente Accordo attinenti all’oggetto del Progetto e/o utili per la sua realizzazione, ovvero i diritti di proprietà intellettuale

a questi pertinenti acquisiti, temporalmente, durante l'esecuzione del Progetto ma al di fuori dello stesso, come riportati a seguire nell'allegato "Conoscenze e materiali preesistenti al progetto e relativo diritto di accesso";

3. Obiettivo Generale - supportare la filiera della vite e del riso a far fronte ai cambiamenti climatici con innovazioni scientifiche e tecnologiche per contrastare la perdita della capacità produttiva del suolo;
4. Obiettivo Particolare/Specifico – valutazione in campo delle potenzialità di un consorzio di microrganismi per favorire l'attitudine delle piante a reclutare una comunità microbica selezionata e testata in laboratorio e inoculata nel suolo. Il tutto con gli obiettivi di aumentare la tolleranza delle due colture agli stress conseguenti alle mutate condizioni ambientali, migliorare la fertilità del suolo e la qualità dei prodotti.

In particolare, per Obiettivo Particolare/Specifico deve essere dunque inteso il perseguimento della soluzione tecnico/scientifica prevista, come meglio descritto e identificato in dettaglio nell'Allegato A all'Accordo di Collaborazione;

5. Risultati – qualsivoglia dato, informazione e soluzione tecnico/scientifica derivante da ciascuna attività del Progetto, riconducibili sia agli Obiettivi Specifici e/o relativi alle varie porzioni tecnologiche che concorrono al raggiungimento dell'Obiettivo Generale, sia all'Obiettivo Generale stesso.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente Accordo ha ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra le Parti inerenti la proprietà e l'utilizzo dei Risultati, intermedi e finali, del Progetto e delle Conoscenze Preesistenti, nonché la gestione della riservatezza e della divulgazione dei Risultati stessi.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La cooperazione tra le Parti nell'attività da esercitare nel quadro del presente Accordo s'intende circoscritta alle diverse fasi, preliminari e successive, al perseguimento degli obiettivi del Progetto nonché agli obblighi imposti in relazione alla titolarità, utilizzo e sfruttamento,

riservatezza e divulgazione dei Risultati raggiunti nell'ambito del Progetto stesso e delle Conoscenze Preesistenti messe a disposizione per la sua realizzazione.

ART. 4 – DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

1. Le Parti prendono atto che i diritti di proprietà intellettuale e industriale sono regolati dalla normativa vigente e dai propri ordinamenti interni, salvo diverse pattuizioni formulate per iscritto dalle Parti medesime.

2. Le Parti si impegnano a perseguire nelle varie fasi di tutela, sfruttamento e divulgazione dei Risultati, finalità e mezzi che non siano in contrasto con i principi per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo così come declinati nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

3. Le eventuali somme ricavate dalla valorizzazione economica dei Risultati saranno destinate al sostegno finanziario di studi e ricerche o ad attività di valorizzazione degli stessi, fermi restando le norme di riferimento e i regolamenti interni adottati dalle Parti.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto di definire, ciascuno con riguardo ai Risultati relativi al proprio Obiettivo Particolare, l'eventuale procedura di tutela tramite deposito di diritti di privativa da adottare nonché l'estensione territoriale, anche a livello internazionale, e darne informativa al Capofila del Progetto e alla Fondazione Cariplo quale Capofila del Progetto AGER 3, ferme restando le situazioni di contitolarità di cui al successivo art. 5.1, per le quali le decisioni relativamente alle suddette procedure dovranno essere adottate congiuntamente tra i contitolari dei relativi Risultati.

5. Resta, tuttavia, inteso, nell'interesse delle Parti e delle finalità del Progetto AGER 3, che la divulgazione al pubblico nonché le informazioni a terzi e/o la pubblicazione dei Risultati potrà trovare luogo solo a seguito dell'espletamento delle eventuali procedure di protezione e comunque previo accordo tra le Parti.

6. Ogni Parte resta titolare delle Conoscenze Preesistenti dalla stessa detenute e si rende disponibile a metterle a disposizione delle altre, a titolo gratuito e in via non esclusiva, solo ed esclusivamente ove necessario per la realizzazione del Progetto, fatti salvi eventuali diritti di terzi che ad esse hanno contribuito nonché eventuali obblighi di confidenzialità in

essere. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente Accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la concessione di alcun diritto sulle proprie Conoscenze Preesistenti. Qualsiasi accesso alle Conoscenze Preesistenti per ragioni diverse, sia durante che oltre la durata del Progetto, dovrà essere disciplinato tra le Parti con separato accordo scritto che ne regolerà termini e condizioni economiche.

7. La Parte titolare delle Conoscenze Preesistenti potrà rifiutarne l'accesso alle altre Parti, qualora detto accesso non sia essenziale ai fini dello svolgimento del Progetto. Le Conoscenze Preesistenti saranno da ritenersi essenziali laddove l'attività di cui al Progetto in capo ad una Parte non sia tecnicamente possibile senza l'accesso a dette Conoscenze Preesistenti.

ART. 5 - PROPRIETA' E UTILIZZO

1. La proprietà dei Risultati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale e industriale sarà della Parte o delle Parti che li hanno conseguiti, secondo quote proporzionali al contributo intellettuale di ciascuna. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali delle singole Parti, o nel caso di mancato accordo tra le Parti stesse, le quote si presumono uguali. Le Parti titolari dei Risultati saranno libere di usarli, disporne e divulgarli nel modo che riteranno più opportuno, ferme restando le disposizioni di cui al presente Accordo in materia di riservatezza, divulgazione e reimpiego delle somme ricavate dall'eventuale sfruttamento commerciale.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i Risultati potranno essere oggetto di azioni di divulgazione e pubblicazioni scientifiche previa comunicazione con congruo preavviso via e-mail alle altre Parti e se da queste debitamente autorizzata. Tali azioni non dovranno incidere negativamente sulla salvaguardia della segretezza dei Risultati e sull'interesse delle Parti titolari dei Risultati stessi a procedere con azioni di tutela. A tal riguardo, ciascuna Parte, una volta preso atto della notizia dell'intenzione di divulgazione/pubblicazione, potrà opporsi nei 30 (trenta) giorni successivi, motivando per iscritto la decisione. Nei casi di diniego per ragioni connesse alla tutela brevettuale dei Risultati, le Parti titolari dovranno procedere al deposito di una domanda di brevetto entro i 6 (sei) mesi successivi, al fine di non ritardare ulteriormente la divulgazione/pubblicazione dei Risultati del Progetto.

3. Ove la Parte titolare dei Risultati intenda procedere allo sfruttamento commerciale e al tal fine concludere con terzi un contratto di cessione, a titolo definitivo o temporaneo, oneroso o gratuito, della propria quota parte dei Risultati e/o dei relativi diritti connessi, dovrà informare la Capofila con un preavviso di almeno 30 gg., via PEC e, tramite questa, la Fondazione Cariplo, indicando i termini e gli estremi dello stipulando contratto – che a titolo esemplificativo e non esaustivo, s’individuano nel prezzo, modalità, termini e condizioni di pagamento. Tali estremi saranno considerati dai soggetti che ne vengono a conoscenza come informazioni strettamente confidenziali.

ART. 6 – I RISULTATI DEL PROGRAMMA DELLA RICERCA

I Risultati dovranno essere resi accessibili a tutte le Parti ai fini dell’attività di ricerca di cui al Progetto e divulgati secondo quanto previsto all'art. 11 della Convenzione Fondazione Cariplo - Capofila.

ART. 7 –TUTELA LEGALE

1. A fronte dell’utilizzo illecito e/o della commercializzazione illecita da parte di terzi dei Risultati, le Parti interessate potranno definire, in via autonoma, le eventuali azioni giudiziarie da promuovere, sopportando conseguentemente le relative spese legali.

2. Ciascuna delle Parti s’impegna ad informare tempestivamente le altre di ogni sospetta violazione o di eventuali atti di concorrenza sleale effettuate da parte di soggetti terzi ed avente ad oggetto i diritti di proprietà intellettuale e industriale sui Risultati.

3. Le Parti dovranno assicurarsi reciprocamente la necessaria assistenza per l'individuazione e la raccolta e la produzione dei mezzi di prova a sostegno dei propri diritti.

ART. 8 – ESCLUSIVITA’ DEL PARTENARIATO

Le Parti si danno reciprocamente atto che, durante l’intera esecuzione del Progetto non sarà possibile dare luogo, a livello nazionale, comunitario ed internazionale, avuto riguardo agli Obiettivi Particolari del Progetto stesso, ad una medesima attività di ricerca e sviluppo, singolarmente e/o per mezzo di un partenariato con soggetti terzi, salvo diverso accordo tra le Parti e previa comunicazione alla Fondazione Cariplo.

ART. 9 – RISERVATEZZA

1. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche, scientifiche e commerciali ed il know-how forniti da ciascuna di esse (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del Progetto sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

2. Le Parti si obbligano per l'intera durata del presente Accordo, così come nei 2 (due) anni dalla conclusione effettiva del Progetto, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, il Progetto stesso, i dati, le formule, i progetti, le strategie, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione del presente Accordo o in dipendenza di questo.

3. Le Parti si rendono responsabili del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente comma e delle disposizioni di cui al precedente art. 5.3 da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

ART. 10 – CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente è competente a decidere esclusivamente il foro di Roma.

ART. 11 – DISPOSIZIONI VARIE E DI RINVIO

1. Ogni Parte si impegna a non utilizzare in funzione distintiva e/o a scopo pubblicitario il nome, il marchio e/o logo dell'altra Parte (e delle sue strutture), se non previa specifica autorizzazione scritta.

2. Questo accordo, tutti i termini e le condizioni nello stesso contenute, ivi compresi tutti gli aspetti relativi alla validità e all'efficacia, così come quelli relativi all'applicazione, all'attuazione e alle conseguenze dello stesso, sono soggetti alla Legge Italiana.

3. Il mancato esercizio dei diritti e delle facoltà riservate a ciascuna Parte in virtù del presente Accordo, non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà o in qualsiasi modo compromettere la validità del presente contratto. Detto mancato esercizio non precluderà alle Parti la possibilità di esercizio anche successivo dei propri diritti e facoltà di cui al presente Accordo.

4. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti provvedono al trattamento dei dati personali per perseguire le finalità della stessa nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato e integrato dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati qui riportati saranno trattati dalle Parti, che agiscono in qualità di titolari autonomi, per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, sulla base del presupposto normativo definito dall'art. 6, par. 1, lett b. del Regolamento Europeo 2016/679.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione dedicata dei siti istituzionali di ciascuna Parte.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, si fa riferimento agli Atti e Regolamenti ufficiali di ciascuna Parte ed alle norme del Codice Civile italiano in materia di obbligazioni.

FIRME

Conoscenze e materiali preesistenti al Progetto e relativo diritto di accesso

Progetto: TITOLO Enabling the potential of the unexplored: exploiting tailored microbial consortia to enhance environmental, societal and economic sustainability and resilience of Italian agro-ecosystems - Micro4Life		Numero Partecipante	1
Organizzazione partecipante			
<i>Nome legale dell'Organizzazione</i>	Consiglio Nazionale delle Ricerche		
<i>Nome breve dell'Organizzazione</i>	CNR		

Know How e materiali pre esistenti inclusi nel progetto a cui viene dato accesso agli altri Partner	
	Il CNR mette a disposizione per le attività del progetto la propria collezione di funghi micorrizici arbuscolari (che fanno parte della collezione microbica CNR-IBBA MLIP presente presso la sede di Pisa) oltre ai dati trascrittomici e genomici già presenti su vite e la collezione di nuovi genotipi di vite, protocolli di inoculo con i funghi AM. L'accesso alle collezioni è regolato dal Protocollo di Nagoya e subordinato alla sottoscrizione di specifici accordi (MTA).

Know How e materiali preesistenti esclusi dal progetto a cui <u>non</u> viene dato accesso agli altri Partner	

Progetto: TITOLO Enabling the potential of the unexplored: exploiting tailored microbial consortia to enhance environmental, societal and economic sustainability and resilience of Italian agro-ecosystems - Micro4Life	Numero Partecipante	2
--	---------------------	---

Organizzazione partecipante

Nome legale dell'Organizzazione	Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria
Nome breve dell'Organizzazione	CREA

Know How e materiali pre esistenti inclusi nel progetto a cui viene dato accesso agli altri Partner

	<p>Il CREA mette a disposizione la propria collezione ViMed-Biomebank (www.revine-prima2020.org/vimed) che raccoglie e preserva isolati endofiti di piante. L'accesso alla collezione è regolato dal Protocollo di Nagoya e subordinato alla sottoscrizione di specifici accordi (MTA).</p> <p>CREA-GB, Fiorenzuola mette a disposizione i marcatori molecolari SNP-Type che saranno sviluppati per foreground and background selection dello schema di Molecular Assisted Backcross (MABC) e la tecnologia High-Throughput per genotyping e gene expression (Biomark HD - Standard BioTools ex Fluidigm).</p>
--	--

Know How e materiali preesistenti esclusi dal progetto a cui non viene dato accesso agli altri Partner

--	--

Progetto: TITOLO Enabling the potential of the unexplored: exploiting tailored microbial consortia to enhance environmental, societal and economic sustainability and resilience of Italian agro-ecosystems - Micro4Life	Numero Partecipante	3
--	---------------------	---

Organizzazione partecipante

Nome legale dell'Organizzazione	Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
Nome breve dell'Organizzazione	UPO

Know How e materiali pre esistenti inclusi nel progetto a cui viene dato accesso agli altri Partner

	<ul style="list-style-type: none"> - Collezione di germoplasma per centinaia di accessioni di riso, inclusi genotipi di riso wild e linee di introgressione di un genotipo wild in germoplasma coltivato - Dati genotipici disponibili delle accessioni di riso ottenuti mediante genotyping by sequencing (GBS) - Ceppi batterici endofitici promotori della crescita in riso - Protocolli di inoculo su riso di ceppi batterici endofitici promotori della crescita
--	---

Know How e materiali preesistenti esclusi dal progetto a cui non viene dato accesso agli altri Partner

--	--

Progetto: TITOLO Enabling the potential of the unexplored: exploiting tailored microbial consortia to enhance environmental, societal and economic sustainability and resilience of Italian agro-ecosystems - Micro4Life	Numero Partecipante	4
--	---------------------	---

Organizzazione partecipante

Nome legale dell'Organizzazione	Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Agraria
Nome breve dell'Organizzazione	USS

Know-How e materiali pre esistenti inclusi nel progetto a cui viene dato accesso agli altri Partner

	USS mette a disposizione una collezione di microorganismi patogeni del riso. L'accesso alla collezione è regolato dal Protocollo di Nagoya e subordinato alla sottoscrizione di specifici accordi (MTA). USS mette anche a disposizione il proprio know how e relativi protocolli per la raccolta e gestione di campioni di suolo da sottoporre ad analisi fisico-chimica, microbica e biochimica.
--	--

Know How e materiali preesistenti esclusi dal progetto a cui non viene dato accesso agli altri Partner

--	--